



CIRCOLARE N.27

AL CORPO DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI/TUTORI
AL DSGA

OGGETTO: ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE IN EPOCA COVID-19. CERTIFICATI DI ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA

Considerata la necessità di chiarimenti in merito alle assenze scolastiche e ai relativi certificati, si trasmette di seguito quanto previsto nel Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale scolastico per favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020.

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni nazionali e regionali relative al rilascio delle certificazioni mediche. Si puntualizza, inoltre, che la documentazione medica che consente il rientro alle lezioni può essere di due tipi:

- **ATTESTATO:** che è il documento che il PLS/MMG rilascia per dichiarare una condizione clinica nota senza necessità di visita medica contestuale, ciò avviene nel caso di sussistenza di patologie croniche e, nel caso di specie, per confermare la negatività al virus SARS-CoV2 verificata a completamento del percorso di garanzia e di tracciamento previsto.

- **CERTIFICAZIONE:** che è il documento che il PLS/MMG rilascia per attestare una condizione clinica dopo opportuna e necessaria visita medica contestuale, in assenza di sintomi da Covid-19 e/o dopo garanzia di negatività allo stesso. Occorre per il rientro a scuola per assenza per malattia non riconducibile al virus. Ulteriore elemento che necessita di opportuno chiarimento è relativo alla tempistica oltre la quale è obbligatorio il rilascio da parte del PLS/MMG di documento medico per il rientro in classe, che è:

1) dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 03/08/2020) nei servizi educativi per la prima infanzia/scuole dell'infanzia;



2) dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie dopo assenza (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967).

Nel primo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 4 giorni: “assenza per malattia superiore a 3 giorni” significa infatti che la riammissione al 4° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno od oltre dall’inizio della malattia. Nel secondo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 giorni: “assenza per malattia superiore a 5 giorni” significa infatti che la riammissione al 6° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio della malattia. Pertanto all’apertura dell’anno scolastico e/o alla ripresa dell’attività didattica dopo periodo di chiusura, NON è previsto il certificato medico di ammissione e/o rientro per le scuole di ogni ordine e grado della Puglia, e per i servizi educativi dell’infanzia; in caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali, ecc.), anche superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro, ma sarà sufficiente un’autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000).

• **ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE IN EPOCA COVID. SCENARI POSSIBILI:** (aggiornati secondo la circolare Ministero della Salute prot. n. 0030847- 24/09/2020-DGPRES-DGPRES-P)

Le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto”, anche sulla base della valutazione del medico curante (PLS/MMG):

- a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
- b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
- c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
- d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.

In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione



(DdP), o al servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale. Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale, provvede all'esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Si sottolinea che gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

- Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento di cui sopra recante 'Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia'. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l'effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l'uno dall'altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell'isolamento e l'inserimento in comunità.

L'alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità.

- Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.

- Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in



seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. - Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l'uno dall'altro risultati negativi, "Attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità". In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali.

1) ASSENZA SCOLASTICA PER MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19 - ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO

Sarà sufficiente un'attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità - ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, NEGATIVO AL/AI TEST DIAGNOSTICO

Il Pediatra di Famiglia rilascia l'attestazione sulla base dell'esito del tampone nasofaringeo e del monitoraggio costante fino a guarigione clinica. Nel caso in cui il genitore rifiuti di sottoporre il/la proprio/a figlio/a al test molecolare, il minore rimarrà in isolamento domiciliare per 14 giorni se asintomatico, e per 14 giorni dopo la guarigione clinica se presenta sintomi compatibili con COVID-19. Sarà il Dipartimento di Prevenzione a stabilire se, in base alla situazione epidemiologica, testare almeno una volta entro la fine della quarantena tutti i contatti di caso (sintomatici e asintomatici) per la riammissione in collettività.

2) ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19

Il certificato deve essere richiesto:

A. dopo il terzo giorno di assenza - cioè per l'alunno che rientra dal quinto giorno dall'inizio della malattia - nei servizi educativi e nella scuola dell'infanzia (Decreto Ministero Istruzione n.80 del 3 agosto 2020);

B. dopo il quinto giorno di assenza - cioè per l'alunno che rientra dal settimo giorno dall'inizio della malattia - nella scuola primaria e secondaria (D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967, Art. 42).



3) CERTIFICATO ALUNNO FRAGILE

4) AUTODICHIARAZIONI DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO MALATTIA INFERIORE A 4/6 GIORNI

5) AUTODICHIARAZIONI DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO ASSENZA PER MOTIVI NON DI SALUTE

6) E' raccomandato che tali assenze, se già previste, siano comunicate preventivamente alla scuola."

Bari, 27 ottobre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Antonietta Icurani